

# REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI DELL'ENTE

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 23/12/2014

## ART. 1 DISCIPLINA DELLA MATERIA E AMMISSIBILITA' INCARICHI

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni dall'Ente.
2. E' consentito affidare incarichi professionali esterni soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale facente parte dell'Avvocatura Comunale, in caso di conflitto di interessi ed in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte dell'Avvocato del Comune. E' altresì possibile affidare incarichi legali esterni, previo parere dell'Avvocatura Comunale, nei casi che riguardano oggetti e materie di eccezionale delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione, o in caso di inesistenza delle necessarie competenze nell'ambito della dotazione organica dell'Ente e della particolare tecnicità e complessità delle prestazioni".
3. A tale riguardo l'attività dell'Amministrazione è volta a garantire uniformità alle procedure adottate nel rispetto dei principi generali di imparzialità, di economicità, trasparenza e della pari opportunità.

## ART. 2 – ALBO DEGLI AVVOCATI

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni alla rappresentanza e difesa degli interessi e diritti del Comune, è istituito apposito Albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandata al Responsabile dell'Ufficio Legale o in sua assenza al Segretario Comunale dell'Ente.
2. A tal fine il professionista interessato o il rappresentante dello studio associato al momento della richiesta di inserimento nell'albo, indica la materia di specializzazione, allegando un dettagliato curriculum professionale.
3. I requisiti necessari per l'iscrizione all'albo sono i seguenti:
  - a) Certificato di iscrizione all'albo professionale in data non anteriore a 12 mesi ovvero dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s. m. i. attestante l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati con l'indicazione del numero e della data;
  - b) autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, di :
    - non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione, né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
    - non essere risultati destinatari di una sentenza o condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale ( c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
    - non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
    - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
    - non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni;
    - non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni ( normativa antimafia);
  - c) Dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Regolamento.

- d) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interesse in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.
4. L'iscrizione all'albo o il suo diniego è disposta dal Responsabile dell'Ufficio legale, ed avviene secondo l'ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curriculum vitae.
5. L'iscrizione è ammessa in qualsiasi momento ed è soggetta a revisione annuale.
6. L'ufficio legale cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui all'art. 11 del presente Regolamento, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.
7. I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'elenco comunale degli avvocati di fiducia devono presentare la documentazione, come sopra indicata.

### **ART. 3 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO**

1. Possono essere iscritti all'albo gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'albo Professionale.
2. Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni a contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge.

### **ART. 4 – MOTIVI DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

La cancellazione dall'elenco dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- a) accertata grave inadempienza rispetto all'incarico conferito;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) sopravvenuta incompatibilità;
- d) rinuncia immotivata, nell'arco del periodo di iscrizione, all'incarico a seguito dell'affidamento;
- e) non abbiano assolto, con puntualità e diligenza, all'incarico affidato.

### **ART. 5 – AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO**

1. Nell'ipotesi in cui l'Avvocatura Comunale ravvisi l'opportunità di affidare l'incarico all'esterno, con lo stesso atto con cui stabilisce la promozione o la resistenza alla lite, la Giunta Comunale conferisce incarico al legale inserito nell'elenco, in possesso delle professionalità necessarie.
2. Nell'ipotesi in cui la Giunta Comunale debba affidare l'incarico all'esterno, secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 2, con lo stesso atto con cui stabilisce la promozione o la resistenza alla lite, conferisce incarico al legale inserito nell'elenco, in possesso delle professionalità necessarie.
3. L'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto dei seguenti principi:
  - a) Principio di rotazione tra gli iscritti all'albo. Gli incarichi devono essere affidati secondo un criterio di rotazione a professionisti che risultano iscritti nell'elenco da almeno 6 (sei) mesi. Nessun avvocato potrà ottenere un nuovo incarico prima di aver completato il precedente, tenuto conto delle specializzazioni ed esperienze del legale. Tale criterio potrà essere derogato nel momento in cui i nominativi iscritti all'albo siano già stati incaricati, oppure nel caso di comprovata esigenza di indicare un determinato professionista dotato di specifiche competenze in relazione a vicende giudiziarie complesse o eccessivamente specialistiche, secondo quanto previsto dal regolamento.
  - b) Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno due anni, preferibilmente della Provincia di Messina;
  - c) Foro di competenza della causa affidata;
  - d) Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum vitae;

- e) Casi di evidente consequenzialità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
  - f) Insussistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
  - g) Inesistenza di misure preventive di sicurezza e di procedimenti diretti all'applicazione della stessa;
4. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale per terzi pubblici o privati o che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione comunale di Furci Siculo.
5. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'Amministrazione Comunale di Furci Siculo.
6. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.
7. Per i contenziosi di importo fino a 20 mila Euro, l'Amministrazione ha facoltà di stipulare convenzioni con professionisti di specifica competenza, secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 2, per un numero massimo di 10 incarichi annuali. Inoltre è necessaria una iscrizione all'albo professionale da almeno n. 05 anni ed esperienze da curriculum vitae.

#### **Art. 6 - CONDIZIONI**

L'atto deliberativo della Giunta Municipale con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente prevedere le seguenti condizioni:

- a) l'indicazione del valore della causa, che, ove possibile, dovrà essere determinato;
- b) nel caso in cui sia indeterminato il compenso verrà concordato con il Responsabile dell'Avvocatura Comunale;
- c) il riconoscimento degli onorari al professionista esterno deve tenere conto delle disposizioni di cui al successivo art. 8 del presente Regolamento;
- d) l'obbligo del legale incaricato di aggiornare costantemente l'Ente sullo stato in generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere.

#### **ART. 7 – PRESTAZIONE PROFESSIONALE**

1. Il legale si impegna ad aggiornare con relazione scritta costantemente il Comune di Furci Siculo, circa l'attività defensionale di volta in volta espletata e lo stato della lite.
2. Nell'espletamento dell'incarico il legale incaricato è tenuto al segreto d'ufficio in relazione a fatti, informazione ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso.
3. La violazione dei propri doveri da parte del legale, oltre a giustificare la risoluzione anticipata del rapporto, è fonte di responsabilità penale, civile e contabile, secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. I Professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutte le attività connesse alla rappresentanza ed assistenza in giudizio del Comune di Furci Siculo, nel rispetto del mandato *ad litem*, devono garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali per la tutela degli interessi dell'Ente:
  - Il professionista può essere sostituito in udienza solo da colleghi di studio e/o associati, con l'obbligo, in tal caso, di dare comunicazione delle generalità del medesimo;
  - In caso di sentenza sfavorevole al Comune di Furci Siculo, il Professionista deve comunicarla tempestivamente, unitamente ad una relazione che indichi peraltro la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione nonché una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione;
  - La manifesta negligenza degli errori evidente ed i ritardi, nonché comportamenti in contrasto con le norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico legale.

## ART. 8 – CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI LEGALI

1. Le competenze e gli onorari da corrispondere ai legali incaricati saranno determinati al momento dell'incarico, avuto riguardo anche al valore della causa, comprensivi di IVA e CPA e spese generali se dovute, tenendo conto dell'Autorità Giudiziaria adita e assumendo come parametri di riferimento quelli previsti dalla Tabella Parametri Forensi di cui al D.M. n. 55/2014, diminuiti del 20% per quanto riguarda le cause davanti al Giudice di Pace, al Tribunale Ordinario e alla Commissione Tributaria di prima istanza, del 30% per quanto riguarda le cause davanti alla Corte d'Appello, alla Commissione Tributaria di seconda istanza, al T.A.R. e alla Corte dei Conti e del 40 % per quanto riguarda le cause davanti alle Giurisdizioni Superiori.
2. Alla liquidazione del compenso e dell'eventuale acconto si provvederà in ogni caso solo previa emissione, da parte del legale incaricato, di apposita fattura.
3. In via eccezionale, per le controversie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero che assumono elevata rilevanza economica e complessità, il compenso potrà essere stabilito previa pattuizione con il professionista.
4. Qualora un professionista subentri in un giudizio già avviato ( anche a seguito a rinuncia o revoca di altro avvocato), le competenze indicate in tabella sono ridotte in proporzione allo stato di avanzamento della causa, previa pattuizione con il medesimo.

## ART. 9 – TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora ne ravvisi l'utilità.
2. In tal caso il legale incaricato provvederà a stilare lo schema di atto di transazione, che formerà oggetto di proposta di deliberazione di Giunta Comunale.
3. Il Professionista avrà diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata fino al momento ( da valutare in proporzione allo stato di avanzamento della causa ) senza null'altro pretendere.

## X ART. 10 – REGISTRO DEGLI INCARICHI

L'Ufficio legale del Comune provvederà alla tenuta del Registro degli incarichi cartaceo ed informatico, nel quale devono essere indicati i seguenti dati:

- Generalità dell/i professionisti;
- Albo di iscrizione professionale;
- Oggetto
- Estremi degli atti;
- Importo del compenso preventivato ed importo effettivo liquidato al/i professionista/i.

## ART. 11 – PUBBLICITA'

1. Per l'iscrizione nell'albo, che può avvenire in ogni tempo, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, avviso pubblico all'albo pretorio, sul portale web del comune, nonché attraverso i mezzi di comunicazione esistenti nel territorio ( emittenti radiofonica, periodici locali, locandine da affiggere nei luoghi pubblici, siti internet, ecc.), ed informazione all'ordine professionale.
2. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.
3. L'attivazione dell'elenco verrà comunicata con avviso pubblico da inviare anche agli Ordini Professionali della Regione Sicilia.

## **ART.12 – DIRITTO DI ACCESSO**

1. Chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento Amministrativo e prenderne visione nei modi stabiliti dalla legge e dal relativo Regolamento Comunale.
2. Il responsabile del procedimento risponde del corretto svolgimento delle varie fasi nella realizzazione dell'incarico conferito.
3. In rispetto ai principi enunciati all'art. 1, l'elenco di tutti gli incarichi conferiti dall'Amministrazione sarà depositato presso la Segreteria Comunale a libera visione degli interessati e costituirà parte integrante del Conto Consuntivo dell'Ente ed a tal fine dovrà essere trasmesso al Servizio Finanziario entro il 28 febbraio di ogni anno.

## **ART. 13 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice deontologico forense.